

Comune di Belluno
Settore TERRITORIO
Servizio Edilizia

Adempimenti

**Per Inizio lavori di Denunce inizio attività e Inizio Lavori per
Permessi di Costruire**

ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96 come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 276/2003 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 251/2004 (cd. Legge Biagi).

27.01.2006

Si comunica che a partire dal **01.01.2006** **PRIMA DELL'EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI** oggetto delle denunce di inizio attività e dei permessi di costruire dovrà prodursi **OBBLIGATORIAMENTE PER CIASCUNA IMPRESA la seguente documentazione qualora i lavori siano affidati ad una o più imprese esecutrici (escluse imprese individuali e lavoratori autonomi):**

- **DICHIARAZIONE REDATTA E SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE DA CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE** corredata di fotocopia di documento d'identità, ATTESTANTE:
 - l'organico medio annuo distinto per qualifica;
 - il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (cd DURC) DI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE** in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°. 445.

Il DURC, introdotto dall'art. 2 della L. n° 266/02 e dall'art. 86, comma 10 del D.Lgs. n° 276/03, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta la contestuale regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

A partire dal 1° gennaio 2006 sarà attivata da parte di INPS, INAIL e Casse Edili la procedura di rilascio del DURC.

Abilitata al rilascio del DURC per i lavori in edilizia, sia pubblici che privati, è la Cassa Edile competente per territorio. Negli altri casi (imprese che non applicano ai dipendenti il CCNL del settore edile, imprese artigiane non iscritte alla Cassa Edile) il DURC è emesso dall'Ente al quale è stata presentata la richiesta (INPS o INAIL).

Il DURC emesso per i lavori privati in edilizia ha **validità 30 giorni dalla data di rilascio**. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad un uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

In alternativa al DURC, in fase transitoria fino al 31.01.2006, potranno essere prodotti i seguenti certificati emessi **con data non anteriore a 30 giorni dalla data di effettivo inizio lavori** sia per D.I.A. che per permessi di costruire (in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 Nr. 445):

- CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA RILASCIATO DALL'INPS o in alternativa copia della domanda di certificazione, comprovata dalla timbratura della data di quando e' avvenuto il deposito presso l'INPS e dalla quale possa evincersi l'intervenuta maturazione dei termini utili alla formazione del silenzio assenso in data non anteriore a 30 giorni dalla data di inizio lavori;
La circolare INPS n° 92 del 26 luglio 2005, considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, evidenzia che le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10 del D.Lgs. n° 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio.
- CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA RILASCIATO DALL'INAIL o in alternativa copia della domanda di certificazione, comprovata dalla timbratura della data di quando e' avvenuto il deposito presso l'INAIL e dalla quale possa evincersi l'intervenuta maturazione dei termini utili alla formazione del silenzio assenso in data non anteriore a 30 giorni dalla data di inizio lavori;
- CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA CASSA EDILE/CEAV/CEVA (sono escluse le imprese che non applicano ai dipendenti il CCNL del settore edile).

SI PRECISA CHE:

- tutte le imprese (escluse imprese individuali e lavoratori autonomi) che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n° 494/1996 hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrare;

- i lavori oggetto di D.I.A. e di permesso di costruire **non** potranno essere iniziati in assenza della presentazione al Comune della certificazione di regolarità contributiva (se dovuta) in corso di validità, cioè avente data non anteriore a **30 giorni dall' effettivo inizio dei lavori;**

- in assenza della certificazione della regolarità contributiva o in presenza di documentazione di regolarità contributiva non in corso di validità al momento dell'inizio dei lavori, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è **sospesa l'efficacia del titolo abilitativo** (DIA o permesso di costruire) e quindi la realizzazione delle opere costituirà **abuso edilizio**, sanzionabile a norma di legge (sanzioni amministrative e penali);

-tutta la documentazione prescritta dalla sopra citata normativa deve obbligatoriamente essere presentata anche in caso di **variazione della/e impresa/e** esecutrici dei lavori.

F.to Il Dirigente
Ing. Flavio Burigo